



# NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di mercoledì 15 Aprile 2020

### CASI OPERATIVI

**Concordati preventivi: le conseguenze del decreto “liquidità”**  
di **EVOLUTION**

### IVA

**Sospensione dell'Iva anche per i contribuenti trimestrali**  
di **Sandro Cerato**

### CRISI D'IMPRESA

**Il Codice della crisi slitta al 1° settembre 2021**  
di **Massimo Buongiorno**

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Ricalcolo previsionale degli acconti salvaguardato per tutto il 2020**  
di **Fabio Garrini**

### BILANCIO

**Il Decreto Cura Italia: l'approvazione del bilancio 2019**  
di **Federica Furlani**

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## CASI OPERATIVI

### **Concordati preventivi: le conseguenze del decreto “liquidità”**

di **EVOLUTION**

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri di più >](#)

**Con il D.L. 23/2020, entrato in vigore il 09.04.2020, sono state previste una serie di misure urgenti che incidono anche nella materia della crisi di impresa. Ci si chiede, in particolare, quali siano le novità nel caso di concordati preventivi già omologati, pendenti o nel caso di domande di concordato presentate con “riserva”.**

Il D.L. 23/2020, entrato in vigore il 09.04.2020, si pone l'obiettivo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure idonee di sostegno alla liquidità delle imprese, di copertura di rischi di mercato e per garantire la continuità stessa delle imprese.

Tra queste ultime, il capo II del D.L. prevede una serie di disposizioni al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell'emergenza sanitaria erano in equilibrio.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## IVA

### ***Sospensione dell'Iva anche per i contribuenti trimestrali***

di Sandro Cerato

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **LE NOVITÀ DEL DECRETO LIQUIDITÀ**

[Scopri di più >](#)



La **sospensione del versamento Iva** prevista dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), in presenza delle relative condizioni, è applicabile anche ai **contribuenti trimestrali** in relazione al versamento previsto per il **16 maggio 2020** (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante **l'Iva del primo trimestre 2020**.

L'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (cd. **“Decreto liquidità”**) prevede la possibilità di sospendere gli obblighi di **versamento dell'Iva**, delle ritenute di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#), e dei **contributi previdenziali ed assicurativi**, per i **mesi di aprile e maggio 2020**, rinviando il relativo termine al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni).

La [circolare 9/E/2020](#), del **13 aprile** scorso, ha fornito i chiarimenti in relazione alla **“nuova” proroga disposta dal D.L. n. 23/2020**.

A differenza dell'approccio che il Governo ha tenuto con il precedente **D.L. 18/2020** (che riguardava solamente **l'Iva scadente nel mese di marzo**), nel nuovo Decreto la possibilità di **sospendere i versamenti che scadono nei mesi di aprile e di maggio 2020** è condizionata alla **verifica del calo di fatturato o di corrispettivi** che è intervenuto a seguito dell'emergenza sanitaria rispetto allo scorso anno.

Più in particolare, è necessario porre a raffronto, in maniera del tutto autonoma tra di loro, il **fatturato o i corrispettivi di ciascuno dei due mesi indicati nel 2020** con quelli del **2019**, e laddove sia intervenuta una **riduzione di almeno il 33%** (per soggetti con un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 50 milioni) o di **almeno il 50%** (per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiore ad euro 50 milioni) è possibile fruire della sospensione (ferma restando la facoltà di versare entro i termini ordinari).

Con la citata [circolare 9/E/2020](#) l'Agenzia precisa che la **nozione di fatturato o corrispettivi riguarda le operazioni effettuate nei predetti periodi** (sommendo i **corrispettivi delle**

**operazioni non rilevanti ai fini Iva**), tenendo conto in caso di fattura differita dei **Ddt emessi** e non della data della successiva fattura differita (laddove emessa nel mese successivo).

La **platea dei soggetti interessati alla sospensione è ampia**, poiché il **comma 1** dell'[articolo 18](#) si riferisce genericamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa e professionali** con sede (o domicilio) in Italia senza alcuna distinzione.

Nello stesso comma si prevede poi che **oggetto della sospensione** (in presenza del calo di fatturato o di corrispettivi indicato) sono i **versamenti “per i mesi di aprile e di maggio 2020”** anche con riguardo all'**imposta sul valore aggiunto**.

Tuttavia, il riferimento all'arco temporale dei **mesi di aprile e di maggio** sembrerebbe richiamare solamente i **soggetti passivi Iva che liquidano l'Iva con cadenza mensile** e non anche quelli (e sono tanti nel nostro Paese) che fruiscono della possibilità di **liquidare l'Iva con cadenza trimestrale**.

Non possono esservi dubbi sul fatto che anche questi soggetti siano inclusi nel perimetro di applicazione dell'articolo 18, poiché, come si è detto, il **comma 1 include genericamente tutte le imprese e gli esercenti arti o professioni** con sede o domicilio nel territorio dello Stato.

Pertanto, come chiarito dalla [circolare 9/E/2020](#), anche per i **contribuenti trimestrali** la verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento ai **mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019**.

Ma non è chiaro questo passaggio, poiché ciò starebbe a significare che, a differenza dei mensili, per i quali **la verifica riguarda il singolo mese**, i contribuenti trimestrali possono sospendere il versamento dell'Iva del primo trimestre 2020 (quindi riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020) se il volume di fatturato o dei corrispettivi **del mese di marzo e aprile 2020** è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dei mesi di marzo e aprile 2019.

È del tutto evidente che, se così fosse, la verifica da parte dei soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente richiede una **“doppia” diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, peraltro con riguardo a due mesi che non sono compresi nel trimestre oggetto della sospensione.

Dal tenore letterale della norma del **comma 1** dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), invece, si deduce che per i **contribuenti trimestrali** la possibilità di sospendere il versamento dell'Iva del primo trimestre 2020 si verifica laddove il fatturato o i corrispettivi del **solo mese di aprile 2020** siano inferiori di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. **Non è quindi richiesta la verifica per entrambi i mesi, come sostenuto nella circolare 9/E/2020.**

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il Codice della crisi slitta al 1° settembre 2021***

di Massimo Buongiorno

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI**

[Scopri di più >](#)

Dopo una settimana di anticipazioni, versioni più o meno definitive e ripensamenti del Governo **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 23/2020** recante le **misure decise a supporto delle imprese che si trovano in condizioni di difficoltà** derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso.

Tra le altre misure adottate, merita attenzione **l'articolo 5** che **modifica l'articolo 389 D.Lgs. 14/2019** che prevedeva che il **nuovo Codice della Crisi (CCII)** entrasse in vigore dopo 18 mesi **dalla pubblicazione in G.U.**, ovvero il **15 agosto 2020**. Ora la **modifica normativa fissa la nuova data di entrata in vigore al 1° settembre 2021**, con uno slittamento di poco più di un anno.

**La nuova proroga assorbe quella già prevista dal D.L. 9/2020** che, all'articolo 11, **prorogava l'entrata in vigore del solo obbligo di segnalazione** di una situazione di crisi **al 15 febbraio 2021**.

Lo stesso **articolo 5 D.L. 23/2020** mantiene salve le previsioni all'**articolo 389, comma 2**, CCII che fissavano al **16 marzo 2019** l'entrata in vigore di alcune delle novità previste dal nuovo Codice, quali le norme relative ai gruppi di imprese e le modifiche al codice civile.

**Non sono modificate le norme inerenti la disciplina transitoria**, per cui le procedure in corso e quelle pendenti alla data del 1° settembre 2021 continueranno ad essere regolate dalla normativa attualmente vigente.

Il Governo, stando a quanto risulta dalla relazione illustrativa, **ha ritenuto che la proroga trovasse motivazione nelle seguenti considerazioni**:

1. **il sistema di allerta è stato concepito per operare in un contesto economico stabile** dove la **crisi** può essere ricondotta a **specifiche situazioni aziendali e non ad una situazione generalizzata di difficoltà** quale quella che ragionevolmente dovremo affrontare nei prossimi mesi;

2. **il codice si muove nella logica del salvataggio** delle imprese e della loro continuità che potrebbe diventare difficile nell'ipotesi di una **crisi degli investimenti**;
3. la **scarsa compatibilità tra uno strumento nuovo** ed una **situazione di sofferenza economica** nella quale gli operatori hanno **necessità di percepire una stabilità a livello normativo**.

L'entrata in vigore del Codice è pertanto spostata ad un **periodo nel quale si ritiene che esisteranno le condizioni perché possa operare con concrete possibilità di successo**.

Sul piano operativo, quindi, i **soggetti segnalanti** previsti dagli [articoli 14 e 15 CCII](#) (sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati) non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al 1° settembre 2021.

La proroga però **non riguarda la nomina del revisore per le Srl** che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall'[articolo 2477 cod. civ.](#), originariamente prevista entro il **16 dicembre 2019** e poi prorogata dall'[articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 \(Decreto Milleproroghe\)](#) all'approvazione del bilancio 2019.

**Tale norma, infatti, rientra nelle modifiche al codice civile che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019.**

In questo complesso quadro di scadenza e proroghe si ricorda che l'[articolo 106 D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di approvare il bilancio 2019](#) entro 180 giorni dalla sua chiusura e quindi **entro il 29 giugno 2020** che viene a costituire la nuova data limite per la nomina del revisore, assumendo quali esercizi di riferimento il 2018 e il 2019 per il calcolo dei limiti.

Ugualmente è già **entrato in vigore il 16 marzo 2020 il nuovo Albo dei Gestori della Crisi**, anche se **attualmente non è** operativo in assenza del decreto del Ministero della Giustizia che dovrebbe regolarlo, **originariamente previsto per il 1° marzo 2020 e poi prorogato al 30 giugno 2020**. Tale termine non è stato modificato dall'[articolo 5 D.L. 23/2020](#) e quindi è tuttora valido.

L'[articolo 9 D.L. 23/2020](#) ha invece introdotto per i **concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione** (e, più precisamente, per tutte le procedure già omologate) una **proroga di sei mesi** per tutti i **termini di adempimento** scadenti tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021** (comma 1).

Per quelle invece **ancora pendenti**, è prevista la possibilità di:

1. **presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine al massimo di 90 giorni per presentare un nuovo piano/proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione**;
2. **depositare una memoria contenente i nuovi termini di adempimento**, se il debitore intende modificare solamente questi ultimi. Il differimento **non può essere superiore a sei mesi**;

3. richiedere al tribunale una **ulteriore dilazione per un periodo non superiore a novanta giorni** per la **presentazione del piano/proposta e dell'accordo**, a seguito della presentazione di una **domanda “prenotativa”**.

Infine l'[articolo 10](#) impedisce l'apertura di nuove procedure fallimentari, di **liquidazione coatta amministrativa** e di **amministrazione straordinaria** a seguito di ricorsi presentati tra il **9 marzo e il 30 giugno 2020**, tranne per quelli **su iniziativa del pubblico ministero** che richiedono **provvedimenti cautelari o conservativi** del patrimonio del debitore.

## IMPOSTE SUL REDDITO

# **Ricalcolo previsionale degli acconti salvaguardato per tutto il 2020**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

## **SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La **tolleranza del 20% nel ricalcolo degli acconti 2020** relativi alle imposte dirette riguarda l'intero importo dovuto per il 2020, **non solo la quota in scadenza il prossimo 30 giugno**: con questo chiarimento la [circolare 9/E/2020](#) risolve un dubbio applicativo che si era posto all'indomani della pubblicazione del **D.L. 23/2020**, laddove la rubrica della norma ("**metodo previsionale acconti giugno**") lasciava intendere che la quota da ricalcolare potesse essere **solo quella riferibile al primo acconto**.

### L'acconto 2020

L'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001](#) stabilisce che i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in **due rate** salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata **non superi euro 103** (nel qual caso l'integrale versamento in acconto viene fatto in unica rata **entro la scadenza di novembre**).

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

1. per la **prima rata**, nella misura del **40%** dell'acconto complessivamente dovuto, **nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente** (quindi normalmente, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, al 30 giugno, ovvero al 30 luglio incrementando il dovuto con la maggiorazione dello 0,4%, eventualmente applicando la rateazione prevista per i versamenti a saldo);
2. per la **seconda rata**, nel mese di **novembre** (ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il

versamento di tale rata **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** dello stesso periodo d'imposta).

Per quanto riguarda la modalità di calcolo degli acconti, da un lato, è possibile utilizzare il **metodo storico**, che fa riferimento al risultato del periodo d'imposta precedente (quindi il 2019), il cui calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi; in alternativa è possibile utilizzare il **metodo previsionale**, basato invece **sull'imposta che si prevede di liquidare** per il periodo d'imposta 2020.

Il **metodo previsionale** presenta il vantaggio di **prescindere totalmente dall'andamento storico dei redditi**, basando il calcolo esclusivamente sull'andamento dell'annualità in corso; pertanto, se si presume un reddito (o, per meglio dire, un'imposta) inferiore a quanto dichiarato per il precedente periodo d'imposta, è possibile versare un acconto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico.

D'altro canto, il fatto che tale metodo si basi su delle **previsioni, espone il contribuente al rischio di versare un acconto insufficiente**, visto che egli è chiamato a produrre delle ipotesi di quali saranno i redditi, gli oneri deducibili e detraibili, nonché le ritenute per l'anno in corso; se l'imposta 2019 fosse pari a 1.500 e il contribuente dovesse versare un acconto di 1.000, ma a consuntivo l'imposta dovuta fosse pari ad 1.200, la differenza di 200 potrebbe essere contestata quale **insufficiente versamento**.

## Gli acconti da D.L. 23/2020

Proprio su questo punto interviene il Decreto Liquidità: l'[articolo 20](#) introduce una disposizione transitoria **applicabile solo per il periodo d'imposta 2020** (ci si riferisce ai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) che pone un **margine di tolleranza** a tale ricalcolo:

*“Le disposizioni concernenti le **sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”.***

Quindi, **se l'acconto effettivamente dovuto per il 2020** fosse pari a 1.000, qualora l'acconto fosse stato versato per 800 o più, sulla differenza non sarebbero applicabili **né sanzioni né interessi**.

Nella [circolare 9/E/2020](#) vengono forniti alcuni **chiarimenti** al riguardo:

- malgrado la norma faccia riferimento ad Irpef, Ires e Irap, viene precisato che tale tolleranza riguarda **anche altre imposte soggette al versamento in acconto**, quali **l'imposta sostitutiva** dovuta per i contribuenti che hanno aderito al **regime forfettario**, ovvero quella relativa ai fabbricati per i quali è stata prescelta la **cedolare** per la tassazione dei canoni, così come **le imposte patrimoniali estere** (Ivie per gli immobili ubicati all'estero e **Ivafe** per le attività finanziarie);
- viene inoltre precisato che **laddove il versamento si dovesse discostare di oltre il 20% rispetto a quello effettivamente dovuto a consuntivo**, potrebbe essere azionato il **ravvedimento operoso** per **ridurre tale differenza entro la soglia del 20%**, evitando in tal modo ogni contestazione per la differenza;
- infine l'Agenzia chiarisce come la disposizione in commento **“si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo”**. La motivazione di tale conclusione risiede nel fatto che tale acconto è determinato nel mese di giugno e successivamente **viene ripartito in due rate**, a seconda che l'importo dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

## BILANCIO

### **Il Decreto Cura Italia: l'approvazione del bilancio 2019**

di Federica Furlani

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **PMI, SRL: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI DI IMPATTO SOCIETARIO**

[Scopri di più >](#)

Il c.d. **Decreto Cura Italia** (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure in tema di **approvazione del bilancio 2019** a favore di società ed enti:

- da un lato prorogando *ex lege* i **termini di approvazione dello stesso**;
- dall'altro **potenziando la partecipazione alle relative assemblee** di approvazione tramite mezzi di telecomunicazione, in modo da **garantire il necessario distanziamento sociale**.

L'[articolo 106, comma 1](#), del Decreto stabilisce innanzitutto che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

Ricordiamo che l'[articolo 2364 cod. civ.](#) per le società per azioni e l'[articolo 2478-bis cod. civ.](#) per le società a responsabilità limitata prevedono che il **bilancio d'esercizio** vada presentato e approvato dai soci **entro il termine**:

- **fissato dallo statuto/atto costitutivo;**
- **non superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può tuttavia prevedere un **termine maggiore**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso di:

- **società obbligate alla redazione del bilancio consolidato**, stante la necessità di reperire le informazioni dalle società incluse nel consolidamento;
- **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società**, che devono essere riconosciute dagli amministratori con specifica delibera da adottarsi prima del termine ordinario dei **120 giorni** e che gli stessi devono evidenziare nell'ambito della **Relazione sulla gestione** o, in caso di bilancio informa abbreviata, nella **Nota integrativa**.

La deroga introdotta dal Decreto consente innanzitutto di **poter fruire del termine più ampio di 180 giorni anche a quelle società il cui statuto non contiene alcuna previsione in merito al differimento**, e, in linea generale, **senza necessità di fornire alcuna motivazione**, tutte le società possono procedere alla convocazione dell'assemblea **entro il prossimo 28 giugno 2020**.

Ciò significa che **l'organo amministrativo deputato a predisporre il progetto di bilancio** da sottoporre ai soci **non deve riunirsi necessariamente in via preventiva** per deliberare in merito alla proroga individuandone le motivazioni: **il differimento è stabilito ex lege**.

Va da sé che anche le **nomine dell'organo di controllo** o del revisore legale per le società a responsabilità limitata che ricadono nell'ambito applicativo dell'[\*\*articolo 2477, comma 2, cod. civ.\*\*](#), da effettuarsi in occasione dell'**assemblea di approvazione del bilancio 2019** (D.L. **162/2019**), subiranno un **ulteriore differimento**.

L'altro asse di misure messe in campo dal Decreto consente alle società **che da statuto non prevedono la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza** ([\*\*articolo 2370, comma 4, cod. civ.\*\*](#)), di **poter utilizzare tale modalità**.

L'[\*\*articolo 106, comma 2\*\*](#), del Decreto stabilisce infatti che **con l'avviso di convocazione** delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** e, solo per le società a responsabilità limitata, che l'espressione del voto possa avvenire mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Le predette società possono altresì prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ([\*\*articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ.\*\*](#)) **senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto



**Il fuoco e l'oscurità**

Sinclair McKay

Mondadori

Prezzo – 27,00

Pagine – 456

Il 13 febbraio 1945 alle 22.03, 244 bombardieri britannici e 9 marcatori sganciarono sulla città tedesca di Dresda qualcosa come 880 tonnellate di bombe esplosive e incendiarie. All'inizio del giorno seguente, i bombardieri americani finirono ciò che era rimasto. Nel giro di quattordici ore, la città fu così completamente distrutta in uno degli attacchi più devastanti della seconda guerra mondiale. A raccontare, in questo libro monumentale, quella drammatica notte e i giorni che seguirono sono i sopravvissuti, miracolosamente scampati alla tempesta di fuoco che incenerì palazzi storici, ridusse in macerie strade e abitazioni, e uccise, secondo le stime, 25.000 persone. Accanto ai loro tragici ricordi, i diari e le lettere di quanti, rischiando a propria volta la vita, ubbidirono all'ordine di radere al suolo la città, in un'azione che turbò a lungo le loro coscenze. Ancora oggi, a settantacinque anni di distanza, Dresda è rimasta il simbolo dell'oscenità della guerra e il suo nome associato all'annientamento, come già per Hiroshima e Nagasaki. Nel corso dei decenni, del carattere morale – o immorale – sia del comportamento della città sotto il nazismo sia della decisione di distruggerla con il fuoco s'è discusso con rabbia, rimorso e dolore in gradi variabili. Dibattiti che fanno ancora parte del paesaggio: a Dresda il passato è nel presente. Per quanto la città sia stata infatti miracolosamente ricostruita, e i restauri scrupolosi fin nei minimi dettagli, è ancora in qualche modo possibile scorgerne le rovine. Ma le toccanti pagine di Sinclair McKay non parlano

soltanto di un'indicibile catastrofe, restituiscono anche la vita della città prima e dopo l'attacco, il lungo periodo di ricostruzione e recupero, e soprattutto il racconto di come tante vite spezzate siano riuscite a rigenerarsi.



**Io sono il potere**

Anonimo

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Chi muove i fili della politica italiana? Quali scambi si fanno, ogni giorno, nei ministeri? Su quali soluzioni al limite della legge si fonda la ragion di Stato? Per la prima volta un capo di gabinetto svela dall'interno le regole non dette e i segreti inconfessati dei palazzi del potere. “Ogni tanto qualcuno mi chiede che mestiere faccio. Non ho ancora trovato una risposta. La verità è che una risposta non esiste. Io non faccio qualcosa. Io sono qualcosa. Io sono il volto invisibile del potere. Io sono il capo di gabinetto. So, vedo, dispongo, risolvo, accelero e freno, imbroglio e sbroglio. Frequento la penombra. Della politica, delle istituzioni e di tutti i pianeti orbitanti. Industria, finanza, Chiesa. Non esterno su Twitter, non pontifico sui giornali, non battibecco nei talk show. Compaio poche volte e sempre dove non ci sono occhi indiscreti. Non mi conosce nessuno, a parte chi mi riconosce. Dal presidente della Repubblica, che mi riceve riservatamente, all'uscire del ministero, che ogni mattina mi saluta con un deferente ‘Buongiorno, signor capo di gabinetto’. Signore. Che nella Roma dei dotti è il massimo della formalità e dell'ossequio. La misura della distinzione. Noi capi di gabinetto non siamo una classe. Siamo un clero. Una cinquantina di persone che tengono in piedi l'Italia, muovendone i fili dietro le quinte. I politici passano, noi restiamo. Siamo la continuità, lo scheletro sottile e resiliente di uno Stato fragile, flaccido, storpio fin dalla nascita. Chierici di un sapere iniziatico che non è solo dottrina, ma soprattutto prassi. Che non s'insegna alla Bocconi né a Harvard. Che non si codifica nei manuali. Che si trasmette come un flusso osmotico nei nostri santuari: Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato. Da dove andiamo e veniamo, facendo la spola con i ministeri. Perché capi di gabinetto un po' si nasce e un po' si diventa. La

legittimazione del nostro potere non sono il sangue, i voti, i ricatti, il servilismo. È l'autorevolezza. Che ci rende detestati, ma anche indispensabili. Noi non siamo rottamabili. Chi ha provato a fare a meno di noi è durato poco. E s'è fatto male. Piccoli, velleitari, patetici leader politici. Credono che la storia cominci con loro.”

“Io sono un'ombra. L'ombra del potere. Talvolta più potente del potere. Io sono il capo di gabinetto.”



**L'enigma dell'arrivo**


V.S. Naipaul

Adelphi

Prezzo – 24,00

Pagine – 412

L'enigma dell'arrivo è nello stesso tempo un'intensa meditazione autobiografica e una delle più ipnotiche narrazioni della maturità di Naipaul. Tutto ruota intorno al luogo in cui lo scrittore si insedia al suo ennesimo ritorno in Inghilterra: un cottage nella valle del Wiltshire che solo un breve viottolo separa dall'incanto arcano di Stonehenge, i cui antichi tumuli «profilati contro il cielo» si intravedono dal varco di una siepe. Da qui – da questo osservatorio opaco e metafisico, dove cupi parchi secolari convivono con autostrade solcate da camion colorati come giocattoli – lo scrittore scruta e ricorda, in un unico flusso. Scruta la comunità circostante (mungitori, contadini, piccoli imprenditori e giardinieri in tweed) come un microcosmo ibernato in una «rete di risentimenti reciproci», di gente infelice che per sopravvivere deve restare «cieca alla propria condizione». E ricorda le tante sequenze del suo passato di nomade e apolide, dalla Trinidad romantica e perduta della sua infanzia (un universo «di campi di canna da zucchero e di capanne e di bambini scalzi») a una Londra «estranea e sconosciuta», che gli porterà – tra i doni taumaturgici – una passione febbrale per Charles Dickens. L'esito è un percorso umano e intellettuale di disillusione radicale, in cui Naipaul – immettendo nella propria cadenza un inconsueto timbro malinconico – trova il solo appiglio e la sola vera patria in una tortuosa vocazione di scrittore.



## Colpo al cuore

Nicola Rao

Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,00

Pagine – 208

Nella vasta letteratura sulla storia delle Brigate Rosse, questo libro rappresenta uno dei contributi più originali. Non solo perché si basa su dichiarazioni inedite – sia di Savasta, sia di Genova – in grado di illuminare molti punti oscuri della parabola brigatista, ma perché mostra – grazie a testimonianze dirette – come si ricorse talvolta a “trattamenti” molto particolari per incrinare il muro di silenzio dei terroristi. Armi non convenzionali, inconfessabili ma di innegabile efficacia: quella guerra fu vinta, in Italia, anche grazie alla tortura. Nicola Rao ripercorre l'epilogo della storia delle Br, dal maggio 1981 all'ottobre 1982, e in particolare l'episodio che provocò la reazione finale dello Stato: il rapimento del generale americano Dozier. Un viaggio a rotta di collo nella spirale di violenza e autodistruzione dell'ultima fase brigatista, la cronaca del colpo decisivo dello Stato al cuore dell'organizzazione. E della sua distruzione.

Paolo Isotta  
[Verdi a Parigi](#)



Marsilio BIBLIOTECA

## Verdi a Parigi

Paolo Isotta

Marsilio

Prezzo – 28,00

Pagine – 672

---

Quando Verdi conseguì il primo grande successo col Nabucco, il genere di melodramma che s'era imposto era di origine francese, pur se fondato in prevalenza da italiani: il Grand-Opéra. La creazione di tale modello si deve ai sommi Cherubini, Spontini, Rossini; esso viene raccolto da Auber, Meyerbeer, Halévy, Donizetti. Ma Verdi ha una personalità di ferro. Pur influenzato dai predecessori, adotta il modello quale cornice esterna e lo riempie di contenuti stilistici, drammatici e psicologici soltanto suoi. Poi addirittura lo rovescia. Al tipico, al «caratteristico», e al diverso sostituisce la sintesi, il nesso e la velocità drammatici. Al carattere stereotipo dei personaggi contrappone la irriproducibilità e la ricerca del Vero drammatico: non imitato bensì trasceso per mezzo dell'arte: la sua formula è «inventare il Vero». In ciò la sua creazione è coerente per decenni. Il suo successo lo fece quasi subito desiderare dall'Opéra di Parigi. Il Maestro si concesse di rado a partire dal 1847, ma in francese sono alcuni dei suoi capolavori. Questo libro parte dai rapporti di Verdi con l'Opera francese, la cultura, l'ambiente e la società francesi, per tentare di fare del compositore un ritratto generale, estetico e anche politico: e di molti capolavori in qualche modo connessi con la Francia, a partire dalla Traviata, fa una distesa narrazione e interpretazione.